

Codice A1813A

D.D. 16 dicembre 2015, n. 3800

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al comune di Scarmagno istanza 27442/2015 per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà comunale.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Scarmagno, con sede in P.za cav. Maria e Savino Enrico, 5 - 10010 Scarmagno (To), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 27442/2015, prot. n° DA1813A/58035 del 17/11/2015 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Scarmagno, foglio 37, particella 20, località Roc, ed al foglio 2, particella 1, località Trompetto, per una superficie totale interessata pari a 4,5128 ha, di cui 4,12 ha in località Roc e 0,3928 in località Trompetto, con una copertura, nel lotto in località Roc inferiore a quella prevista al comma 4) dell'art. 55 e con la prescrizione di rilasciare nello stesso lotto tutti gli esemplari di castagno vivi e con presenza di chioma completa ed in condizioni sufficienti, oltre alle altre latifoglie in condizioni vegetative sufficienti diverse dal castagno:

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Il Dirigente
Adriano Bellone